



**REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO  
SEZIONE LAVORO**

in persona del Giudice dr.ssa Lucia Mancinelli, ha pronunciato all'udienza del 14/04/2016, mediante lettura del dispositivo, la seguente

**SENTENZA**

nella causa iscritta al n. 8766/2014 RGL, promossa da:

**SCASSA ANGELO**, c.f. SCSNGL63B01I219O, residente in Cambiano (TO), via Irpinia 16, elettivamente domiciliato in Torino, via Medici 5, presso lo studio dell'avv. LUIGI SANFELICI dal quale è rappresentato e difeso per procura in calce alla comparsa di costituzione di nuovo difensore

**PARTE RICORRENTE**

contro:

**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA**, c.f. 80185250588,, elettivamente domiciliato in Torino, c.so Stati Uniti 45, presso l'AVVOCATURA DELLO STATO di TORINO dalla quale è rappresentato e difeso per legge

**CONCATI TRONI ALMA**, c.f. CNCLMA50T55C053I, res.te in Moncalieri, viale dei Castagni 1, elettivamente domiciliata in Torino, via San Pio V 20 presso lo studio dell'avv. ROBERTO CARAPELLE dal quale è rappresentata e difesa per procura in calce alla comparsa costitutiva

**PARTI CONVENUTE**

Oggetto: Risarcimento danni: altre ipotesi

**CONCLUSIONI DELLE PARTI**

Per parte ricorrente:

- Ordinare all'Amministrazione convenuta, in persona del ministro pro tempore, con sede in Roma, viale Trastevere n. 76/A, l'esibizione della documentazione del periodo di assenza lavorativa per malattia del prof. Scassa relativa ai seguenti periodi: dal 7/9/2007 al 22/12/2007 e dal 12/6/2008 al 31/8/2009;

- accertare la responsabilità dell'Amministrazione convenuta, in persona del ministro pro tempore, e della sig.ra Alma Concati Troni, quest'ultima residente in Moncalieri – fraz. Revigliasco, via Castagni n. 1, in merito alle condotte, come provate nel ricorso, lesive della dignità, della professionalità, dell'integrità fisica, della personalità morale e della privacy ai danni del prof. Angelo Scassa;
- accertare la produzione del danno biologico, in capo al ricorrente, ex art. 32 Cost. e dell'art. 2087 c.c., ai sensi e nella misura indicata nella perizia medico legale prodotta;
- accertare la produzione del danno morale ed esistenziale, in capo al ricorrente, ex artt. 2043 e 2059 c.c., da valutarsi alla stregua dei criteri equitativi previsti dagli artt. 2056 e 1226 c.c. o, in subordine, dei diversi e/o ulteriori criteri che il tribunale adito riterrà di assumere;
- dichiarare il nesso di causalità tra le condotte lesive indicate in narrativa e la sussistenza dello stato patologico riscontrato in capo al prof. Angelo Scassa e per l'effetto condannare l'Amministrazione convenuta, in persona del ministro pro tempore, e della sig.ra Alma Concati Troni, in solido tra loro, al pagamento di tutti i danni subiti e subendi dal prof. Angelo Scassa, in conseguenza delle condotte lesive poste in essere, individuati nella misura minima di euro 205.716,80 per il danno biologico;
- condannare l'Amministrazione convenuta, in persona del ministro pro tempore, e la sig.ra Alma Concati Troni, in solido tra loro, al pagamento del danno morale ed esistenziale nella misura disposta dal giudice secondo i criteri equitativi o gli altri criteri che il giudice riterrà di assumere;
- condannare l'amministrazione convenuta, in persona del ministro pro tempore e la signora Alma Concati Troni, in solido tra loro, al pagamento degli onorari e delle spese di giudizio, oltre a rimborso forfettario, IVA e CPA, con distrazione dei medesimi.

Per parte convenuta MIUR:

Respingersi le pretese di parte ricorrente poiché infondate. Con vittoria delle spese di lite.

Per parte convenuta Concati Troni:

Respingersi il ricorso in quanto infondato. Vinte le spese.

## **MOTIVI DELLA DECISIONE**

### **1. L'oggetto del giudizio.**

Il ricorrente, ingegnere meccanico docente di discipline meccaniche e tecnologia presso la scuola pubblica dal 1998 ed in ruolo dal 1/9/2000, agisce nei confronti del Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca e della prof.ssa Alma Concati, già dirigente scolastico presso l'Istituto Beccari di Torino, presso il quale il ricorrente ha insegnato dal settembre 2001 all'agosto 2009, esponendo le vicende occorse nel lungo

periodo di docenza prestato presso tale istituto, che lo hanno visto contrapporsi più volte e per diversi motivi alla preside in relazione alle scelte gestionali da questa assunte, e lamentando di essere stato vittima di atteggiamenti ostili e condotte persecutorie, culminate in aggressioni verbali e minacce, contestazioni disciplinari infondate, scorrettezze di vario tipo, da cui sarebbe conseguita una complessa patologia neuropsichiatrica (disturbo post traumatico da stress cronico e grave) per la quale domanda il risarcimento del danno biologico che quantifica in complessivi € 205.716,80, oltre al danno professionale e da perdita di chances.

Il Ministero convenuto e la prof.ssa Conceti si sono costituiti con separate memorie, negando l'intento persecutorio e l'idoneità delle condotte lamentate a costituire *mobbing*, e rilevando come le contrapposizioni ed il clima di tensione nel quale si è innegabilmente svolto il rapporto di lavoro siano sorti in conseguenza delle molteplici iniziative assunte dal ricorrente per denunciare pubblicamente, con finalità denigratorie, asserite irregolarità amministrative imputabili all'istituto scolastico, rivelatesi poi insussistenti all'esito di plurimi procedimenti giudiziari intentati dal ricorrente.

## 2. La fattispecie del mobbing.

Sebbene la domanda sia stata proposta nelle conclusioni sia con richiamo all'art. 2087 c.c. che con riferimento alla responsabilità extracontrattuale (senza peraltro diffuse argomentazioni in diritto, essendo il ricorso incentrato essenzialmente su circostanze di fatto), il dovere di qualificazione giuridica della domanda deve necessariamente condurre all'ambito della responsabilità contrattuale del datore di lavoro, sotto il particolare profilo dell'affermata violazione del dovere previsto dall'art. 2087 c.c. di tutela dell'integrità fisica e della personalità morale del prestatore di lavoro.

E' utile premettere che l'istituto – di elaborazione giurisprudenziale – del *mobbing* è definibile come l'illecito del datore di lavoro nei confronti del lavoratore consistente nell'osservanza di una condotta protratta nel tempo e con le caratteristiche della persecuzione finalizzata all'emarginazione del dipendente (condotta che rappresenta una violazione dell'obbligo di sicurezza posto a carico dello stesso datore dall'art. 2087 c.c.); tale illecito si può realizzare con comportamenti materiali o provvedimentali dello stesso datore di lavoro indipendentemente dall'inadempimento di specifici obblighi contrattuali previsti dalla disciplina del rapporto di lavoro subordinato; la sussistenza della lesione del bene protetto e delle sue conseguenze deve essere verificata – procedendosi alla valutazione complessiva degli episodi dedotti in giudizio come lesivi – considerando l'idoneità offensiva della condotta del datore di lavoro, che può essere dimostrata, per la sistematicità e durata dell'azione nel tempo, dalle sue caratteristiche oggettive di persecuzione e discriminazione, risultanti specificamente da una connotazione emulativa e pretestuosa, anche in assenza della violazione di specifiche norme attinenti alla tutela del lavoratore subordinato (Cass. civ. 6.3.2006 n. 4774); in altre parole, costituisce *mobbing* la condotta del datore di lavoro, sistematica e protratta nel tempo, tenuta nei confronti del lavoratore nell'ambiente di lavoro, che si risolve in sistematici e reiterati comportamenti ostili che finiscono per assumere forme di prevaricazione o di persecuzione psicologica, da cui può conseguire

la mortificazione morale e l'emarginazione del dipendente, con effetto lesivo del suo equilibrio fisiopsichico e del complesso della sua personalità; necessari per la configurabilità della fattispecie sono pertanto: la molteplicità di comportamenti di carattere persecutorio, illeciti o anche leciti se considerati singolarmente, che siano stati posti in essere in modo miratamente sistematico e prolungato contro il dipendente con intento vessatorio; l'evento lesivo della salute o della personalità del dipendente; il nesso eziologico tra la condotta del datore e il pregiudizio alla integrità psico-fisica del lavoratore; la prova dell'elemento soggettivo, ovvero dell'intento persecutorio (Cass. civ. 17.2.2009 n. 3785; Cass. civ. 5.11.2015 n. 22635; Cass. civ. 16.3.2016 n. 5230).

La più recente ed attenta giurisprudenza ha esteso la figura del *mobbing* ampliandola sino alla più tenue figura dello *straining*, sulla base di una interpretazione estensiva dell'art. 2087 c.c., norma di chiusura del sistema antinfortunistico, in ragione del rilievo costituzionale del diritto alla salute e dei principi di correttezza e buona fede cui deve ispirarsi lo svolgimento del rapporto di lavoro: secondo Cass. civ. 19/2/2016 n. 3291, il datore di lavoro è tenuto ad astenersi da iniziative che possano ledere i diritti fondamentali del dipendente mediante l'adozione di condizioni lavorative stressogene, e a tal fine il giudice di merito, pur se accerti l'insussistenza di un intento persecutorio idoneo a unificare gli episodi in modo da potersi configurare una condotta di *mobbing*, è tenuto a valutare se, dagli elementi dedotti – per caratteristiche, gravità, frustrazione personale o professionale, altre circostanze del caso concreto – possa presuntivamente riferirsi al fatto ignoto dell'esistenza di questo più tenue danno.

L'onere della prova gravante sulla parte ricorrente attiene la ricorrenza di una pluralità di condotte, anche di diversa natura, tutte dirette (oggettivamente) all'espulsione dal contesto lavorativo, o comunque connotate da un alto tasso di vessatorietà e prevaricazione, nonché sorrette (soggettivamente) da un intento persecutorio e tra loro intrinsecamente collegate dall'unico fine intenzionale di isolare il dipendente (Cass. civ. 23/1/2015 n. 1258). Non è forse superfluo precisare che la valutazione oggettiva della natura vessatoria delle condotte non può in alcun modo essere influenzata dal vissuto soggettivo del lavoratore, e dalle intenzioni che lo stesso può aver attribuito alla parte datoriale in base alle proprie convinzioni personali, se non ancorate a riscontri effettivi.

### 3. Il clima di ostilità e le questioni non rilevanti per la decisione.

Così ricostruita la fattispecie astratta del *mobbing*, può essere utile riassumere – sia pure senza che rilevi l'analisi minuziosa dei dettagli di ciascuna vicenda – il contesto in cui si sono svolti i fatti dedotti in giudizio, come concordemente riportato negli atti delle parti ed emergente dei documenti prodotti, per poi analizzare le condotte astrattamente possibili di configurare *mobbing*, enucleandole dalla più ampia deduzione di fatti irrilevanti ai fini della decisione.

Il ricorrente non fa mistero, sin dall'inizio di un corposissimo ricorso (65 pagine), di essersi approcciato con il nuovo ambiente lavorativo animato dalla forte determinazione a esercitare un vaglio di correttezza dell'operato della dirigenza scolastica (si legge infatti a pagina 2: "il docente, sin dall'inizio del rapporto di lavoro, ebbe modo di constatare delle gravi irregolarità gestionali, poste in atto dalla dirigente

scolastica Alma Concati Troni (...) Pertanto il medesimo, turbato e infastidito dalla frequenza delle stesse, complice anche il clima di diffusa omertà da parte di molti altri docenti, ha mosso svariate censure alla gestione della preside, indicando con precisione fatti e circostanze in cui si sono concretizzati gli illeciti di cui è venuto a conoscenza").

Il prof. Scassa, nel corpo del ricorso, elenca le molteplici iniziative da lui assunte a seguito di tali affermate riscontrate irregolarità (cfr. documentazione prodotta dalle parti): segnalazioni al Provveditorato, lettere inviate ai quotidiani, relazioni, comunicati via internet, conferenze stampa convocate in piazza Montecitorio a Roma "al fine di denunciare le situazioni che si verificavano da anni presso il Beccari" (pag. 16 del ricorso), comunicazioni a organi centrali e periferici del MIUR, denunce-querele alla procura della Repubblica per falso e per *mobbing*, segnalazioni al Garante per la protezione dei dati personali, alla procura presso la Corte dei Conti, alla Guardia di Finanza, all'ASL e al Difensore Civico.

Le parti convenute sottolineano – e documentano – come tutte tali iniziative non abbiano condotto all'accertamento di alcuna irregolarità sanzionabile nell'operato della dirigente scolastica: forte è la suggestione, alimentata dallo stesso ricorrente, che le condotte da lui ritenute prevaricatorie possano essere state poste in essere al fine di liberarsi di un collega "scomodo" (o per ritorsione rispetto ad un, peraltro implausibile, rifiuto del ricorrente di assecondare una richiesta della prof.ssa Concati per il rilascio di una dichiarazione falsa); va tuttavia considerato che altrettanto possibile è che il Ministero (per il tramite della dirigente scolastica) si sia mosso in un'ottica difensiva rispetto agli attacchi reiteratamente ed accanitamente posti in essere, anche e soprattutto verso l'esterno, dal ricorrente: si pensi ad esempio alla denuncia per diffamazione rivolta dalla prof.ssa Concati nei confronti del ricorrente (denuncia peraltro sfociata in una sentenza di assoluzione). E che l'ostilità del ricorrente nei confronti della dirigente scolastica fosse palese e conclamata anche all'esterno emerge dal volantino presentato dallo Scassa quale candidato al Consiglio d'Istituto per l'anno 2006/2007: in esso il ricorrente vanta la propria "lista certificata come sgradita alla preside che ha paura del suo programma e cerca di intimidire" e adotta lo slogan "Manda un duro in consiglio d'Istituto ... Per dire no alla malagestione dirigistica no ai gravi sprechi no alle intimidazioni no alle clientele".

È pertanto necessario esaminare prima singolarmente, poi complessivamente, gli specifici comportamenti addotti dal ricorrente, laddove possano assumere connotazioni di offensività rispetto agli interessi protetti dall'art. 2087 c.c. Da tale analisi è necessario tuttavia escludere i comportamenti in sé neutri, del tutto irrilevanti ai fini della presente decisione e privi di alcun carattere oggettivo, neppure ipotetico, di persecutorietà.

Si fa riferimento ad esempio, alla lamentata disparità di trattamento del ricorrente rispetto al supplente prof. Tinnirello (che il ricorrente afferma essere privo del titolo accademico necessario per insegnare discipline meccaniche e tecnologia) e alla lamentela relativa alla presenza di ore buche nell'orario del prof. Scassa. Si tratta della prima segnalazione di "grave irregolarità" da parte del ricorrente al provveditore (nella quale il prof. Scassa peraltro afferma che la questione non lo riguarda direttamente); dopo aver ottenuto la pubblicazione di una propria lettera di denuncia su due quotidiani il ricorrente (che non ha subito alcun abuso, vedendosi rispettato

l'orario contrattuale ed essendo fisiologica la presenza di alcune c.d. ore buche nell'orario delle lezioni) ottiene di venire convocato dalla preside, che gli trasforma 5 ore buche settimanali in altrettante ore aggiuntive di lezione: in tale vicenda è davvero arduo individuare una condotta mobbizzante.

Altrettanto irrilevanti sono le questioni dei presunti "scandali" dell'aula informatica, dell'impianto molitorio, e dei verbali del Dipartimento di meccanica, in relazione ai quali non vi è stato alcun tipo di pregiudizio subito dal ricorrente, che al contrario era stato nominato dalla dirigente scolastica responsabile delle nuove tecnologie informatiche. Nessun tipo di prevaricazione è inoltre ravvisabile nella questione dei ritardati pagamenti delle ore aggiuntive, così come del tutto estranei alla fattispecie in esame sono gli asseriti episodi di *mala gestio* attribuiti alla dirigente scolastica: quand'anche fossero vere (ma non ne è emersa alcuna evidenza, sia pure a seguito dei penetranti controlli pubblici sollecitati dallo stesso ricorrente) le decisioni irrazionali e contrarie agli interessi dell'amministrazione censurate con riferimento alla biblioteca, alle macchine utensili o al laboratorio scientifico dell'Istituto Beccari, non ne sarebbe comunque conseguita alcuna attività persecutoria nei confronti del ricorrente, solo marginalmente coinvolto nelle vicende delle quali si è occupato con rigore censorio dimostratosi ingiustificato.

Parimenti pienamente legittime e non connotate di alcun intento persecutorio sono le visite di idoneità ripetutamente richieste dalla dirigente scolastica dopo le prolungate assenze del ricorrente iniziata dal 2006 e comprendenti l'intero anno scolastico 2008/2009: pienamente legittimo e finalizzato alla specifica tutela anche della salute del ricorrente è il verificarne la idoneità alle mansioni, dopo un significativo e prolungato periodo di assenza (oltretutto, per motivi che il datore di lavoro non poteva conoscere attesa l'omessa indicazione della patologia nei certificati di malattia): la fondatezza dello scrupolo è apprezzabile in quanto alla visita medica collegiale il ricorrente è stato ritenuto non idoneo alle mansioni proprie della qualifica per 2 mesi (provvedimento non impugnato).

#### 4. Le minacce.

Il ricorrente afferma di essere stato oggetto di minacce e violente aggressioni verbali da parte di altri docenti, in particolare dal vicepreside Zuffellato in data 28/10/2006 e dal collega Ghiringhelli in occasione del collegio docenti del 17/6/2008: si tratta di condotte che, ove confermate, possono indubbiamente integrare violazioni dei doveri di protezione del datore di lavoro nei confronti del dipendente. Entrambi gli episodi sono stati registrati dal prof. Scassa (cfr. doc. 16).

Anche in questo caso, prima di esaminare tali registrazioni, è utile la ricostruzione del contesto in cui si sono svolti gli episodi: il giorno 17/10/2006 la dirigente scolastica aveva chiesto al ricorrente chiarimenti in merito ad un episodio riferitole dal proprio collaboratore prof. Zuffellato relativo all'autorizzazione allo sciopero di alcuni alunni (doc. 17 di parte ricorrente); il 27/10/2006 il ricorrente aveva risposto alla dirigente scolastica nel seguente modo (doc. 18): "mi pare ora invece di capire che, a seguito di ripensamento, il suo Alto Collaboratore meditasse effettivamente di compiere un sequestro plurimo di persone: non so che dirLe, sono senza parole. Anche io l'avevo sospettato e notavo in lui un certo stato confusionale, ma preferii assecondarlo sul

piano verbale, non essendo medico, per scongiurare la messa in atto di un reato grave. Occorrerebbe semmai consultare specialisti competenti".

Il giorno seguente, dopo che il prof. Zuffellato era venuto a conoscenza di essere stato accusato di un reato gravissimo da parte del ricorrente, che ne suggeriva una perizia psichiatrica (la lettera del prof. Scassa invitava infatti ironicamente la preside a estendere al dirigente Zuffellato i suoi distinti saluti) avviene l'episodio registrato nel file intitolato "minacce Zuffellato del 28/10/06", di cui è particolarmente interessante l'ascolto dal minuto 4,50 in avanti: la discussione relativa all'episodio dello sciopero degli studenti è condotta dal ricorrente in tono provocatorio, il prof. Scassa reagisce all'affermazione del vicepreside "ti stai divertendo?" offendendosi e ripetendo più volte "non puoi dirmi questo, ne risponderai, io scriverò" con tono minaccioso e polemico. Il vicepreside replica alzando la voce, affermando che se lui non può permettersi di chiedere al ricorrente se si stia divertendo, come può lui essersi permesso di scrivere alla preside suggerendo per lui una consulenza psichiatrica? Il prof. Zuffellato, evidentemente esasperato dall'atteggiamento insistente e provocatorio del ricorrente, che dimostra abilità dialettica inconsueta, sbotta in un "se credi che io sia lo zimbello di turno, ti sbagli di grosso Angelo, d'accordo? ... Ringrazia che io sono credente perché altrimenti quelle cose non le permetterei in maniera, così... diciamo bizzarra". A questo punto il ricorrente inizia a interrompere continuamente l'interlocutore chiedendogli insistentemente "se non fossi cristiano cosa mi avresti fatto? Dimmelo!" mentre il prof. Zuffellato cerca evidentemente di rasserenare la conversazione smorzando la reiterata insistenza del prof. Scassa ripetendo "va bene"; l'interlocutore non demorde e lo incalza chiedendogli insistentemente se il vicepreside intendesse minacciarlo e dicendo più volte "Io prendo come una minaccia?". Il prof. Zuffellato, sfinito, conclude dicendo "prendila come una minaccia, fai come vuoi".

Quanto accaduto, che si è cercato di riportare nella presente motivazione nel modo più oggettivo possibile, non può in alcun modo avvalorare la tesi del ricorrente di essere stato vittima di minacce da parte del datore di lavoro: al contrario, il ricorrente con tono provocatorio e pungente, dopo aver pesantemente offeso il vicepreside, cerca in tutti i modi di fargli perdere la pazienza senza tuttavia riuscirvi come sperato (il prof. Zuffellato ha una reazione pienamente giustificabile dall'offesa subita, mantenendo nonostante tutto un comportamento corretto e smorzando le reiterate provocazioni), ed affermando comunque, contro ogni logica ed ogni evidenza, di essere stato vittima di una condotta persecutoria.

Quanto all'episodio del 17/6/2008 (v. file "minacce Ghiringhelli" minuti 27-28, nel disco doc. 16), va riscontrata la reazione verbale di insofferenza da parte di un collega nell'ambito del collegio docenti ad un intervento del prof. Scassa a seguito di una sollecitazione della dirigente ("siete tutti d'accordo o c'è qualcuno che la pensa diversamente?"): il collega Ghiringhelli, dopo che il ricorrente si è rivolto provocatoriamente alla preside ("se lei legge il verbale della volta scorsa e lo fa approvare, come si dovrebbe fare e come lei non ha mai fatto..."), sbotta in un "basta, siediti, porca puttana, e finisci di rompere i coglioni". Si tratta all'evidenza di un episodio sconveniente, che non può però travalicare il rapporto interpersonale il ricorrente ed il collega, non potendosi affatto ritenere, come sostiene il ricorrente, di non essere stato difeso dalla preside: il collega si è zittito immediatamente, e nessun diritto ha il ricorrente di pretendere una reazione disciplinare nei suoi confronti; la

prof.ssa Conceti, come emerge dall'ascolto della registrazione, ha nell'immediato proseguito il dialogo con il ricorrente affrontando nel merito le sue contestazioni e dandogli una esauriente risposta, così legittimandolo anche agli occhi dell'assemblea.

### 5. Le sanzioni disciplinari.

Il ricorrente è stato sottoposto a due procedimenti disciplinari.

Con la contestazione datata 22/5/2007 (doc. 24 di parte ricorrente) il Ministero contesta al ricorrente alcuni episodi occorsi nei giorni 14, 21 e 28 ottobre 2006, come accertati dall'indagine effettuata dall'ispettore ministeriale Graziella Ansaldi, dietro segnalazione della dirigente scolastica: al ricorrente viene addebitato di aver incitato alcuni studenti a scioperare contro una decisione assunta dal collegio docenti, di aver annotato sul registro di classe circostanze non vere attribuite al collaboratore del preside prof. Zuffellato, di aver accompagnato una studentessa dal collaboratore del preside per consegnargli una lettera in cui gli studenti comunicavano di essere in sciopero per carenza di attrezzature informatiche, mentre alcuni studenti avrebbero riferito al vicepreside di essere stati obbligati a scioperare dal prof. Scassa.

Il provvedimento disciplinare erogato (sospensione dall'insegnamento per giorni 5) è stato impugnato in giudizio dal ricorrente che ha ottenuto, con la sentenza 4489/09 del Tribunale di Torino (doc. 27), l'annullamento della sanzione disciplinare.

Con la contestazione del 17/7/2008 (doc. 34), viene contestato al ricorrente di aver redatto un comunicato stampa preannunciando una conferenza in piazza Montecitorio a Roma al fine di "denunciare *coram populo* situazioni scandalose che si verificano in questa scuola da anni nell'inerzia generale", esponendo una serie di considerazioni pesantemente negative sulla gestione dell'istituzione scolastica, nonché di aver contravvenuto alle disposizioni impartite che vietavano l'accensione del computer nell'aula in cui si svolgeva la prova scritta dell'esame di Stato, e di aver in tale contesto utilizzato il PC e il cellulare in locali in cui non avrebbe dovuto sostare.

La sanzione irrogatagli (sospensione per 35 giorni) è stata annullata dal Tribunale di Torino con la sentenza 294/2011, confermata dalla Corte d'Appello (docc. 47 e 48).

Entrambe le sanzioni disciplinari inflitte al ricorrente risultano pertanto essere state revocate in sede giudiziale; ciò tuttavia non consente di formulare alcuna equazione tra la sottoposizione a procedimento disciplinare e la condotta persecutoria: la giurisprudenza infatti esclude la sussistenza di una condotta persecutoria nella contestazione di una serie di addebiti al lavoratore, allorché in nessuno dei casi specificatamente presi in considerazione risulti l'assoluta insussistenza degli addebiti, l'evidente sproporzione dei richiami o altro sintomo che consenta di ravvisarvi un carattere meramente pretestuoso o discriminatorio, atteso che l'intento persecutorio del datore di lavoro non può ricavarsi dalle iniziative disciplinari poste in essere dal medesimo, avverso le quali è pur sempre consentito al lavoratore tutelare le proprie ragioni attraverso specifici rimedi apprestati dalla legge (Cass. civ. 4/6/2015 n. 11547).

L'annullamento della prima sanzione disciplinare, come emerge inequivocabilmente dalla lettura della sentenza 4489/09, è dipeso in parte da ragioni di carattere formale (la genericità di 2 delle 4 fattispecie contestate, la mancata deduzione di prove ammissibili da parte del MIUR) ed in parte dal giudizio di non meritevolezza di

sanzione disciplinare delle condotte pacificamente confermate dal ricorrente stesso. L'annullamento della seconda sanzione è dipeso anch'esso dal mancato assolvimento degli oneri probatori gravanti sul Ministero in merito alla veridicità dei fatti denunciati dal prof. Scassa con il comunicato stampa e delle ulteriori circostanze contestate. Non è pertanto ravvisabile alcun atteggiamento discriminatorio o alcun carattere pretestuoso delle contestazioni, tale da poter far presumere l'intento persecutorio nei confronti del ricorrente.

#### 6. La documentazione anomala.

Particolare enfasi emerge dal ricorso in merito all'utilizzo da parte del Ministero nei suoi confronti di documentazione che si definisce dubbia o anomala, sottintendendo una congiura ai suoi danni coinvolgente anche altri docenti, a dire del ricorrente complici della volontà prevaricatrice della dirigente scolastica.

Si fa riferimento, in particolare, ad una dichiarazione delle professoresse Demaria e Alesi (doc. 38) relativa alla mancata consegna da parte del ricorrente delle schede recupero debiti di alcuni studenti: il ricorrente ha presentato denuncia per falso ritenendo apocrite le sottoscrizioni, e le docenti, assunte a sommarie informazioni dalla polizia giudiziaria, hanno reso dichiarazioni successivamente rettificate, con una ritrattazione di cui il ricorrente sottolinea "la gravità e la sfrontatezza" (pag. 21 del ricorso): nulla peraltro consente di porre in dubbio le spiegazioni fornite dalle predette all'ispettore di PG (docc. 43 e 44 di parte ricorrente) e la circostanza che entrambe le dichiarazioni possano essere state predisposte da una anche a favore dell'altra – che l'ha sottoscritta – appare del tutto irrilevante per inficiare la veridicità di quanto dichiarato, il che esclude la falsità denunciata dal ricorrente.

Per altri documenti il ricorrente avanza, sia pur senza contestare una vera e propria falsità, dubbi sulla veridicità: ad esempio il verbale di contestazione dell'assenza dei macchinari del mulino (doc. 53), il verbale di ammissione all'esame di Stato prodotto quale doc. 55, la dichiarazione di alcuni studenti prodotta quale doc. 28, il verbale di collaudo del molino: si tratta di affermazioni suggestive, non supportate da alcun riscontro fattuale, e delle quali pertanto non è possibile tenere alcun conto.

#### 7. Conclusioni.

Il quadro complessivo emergente dagli atti di causa rappresenta indubbiamente un rapporto di lavoro sofferto e problematico; documentata è la presenza del quadro patologico emergente dalla relazione medico-legale prodotta quale doc. 69, ma nulla è stato dimostrato che possa condurre in rapporto causale l'insorgere degli attacchi di panico, dell'ansia libera somatizzata, dello stato depressivo, della sindrome da affaticamento cronico e delle manifestazioni di angoscia grave, con responsabilità datoriali di alcun genere: del tutto sfornite di prova sono risultate le affermate condotte oggettivamente e soggettivamente finalizzate alla persecuzione del dipendente e pertanto integranti la fattispecie di *mobbing* come sopra delineata, neppure nella sua accezione più lieve.

Si è già anticipato come non abbia rilevanza la circostanza che il ricorrente, forse proprio a causa dell'insorgenza delle patologie psichiatriche, possa avere in buona

fede ritenuto di essere vittima di *mobbing*, coerentemente con l'atteggiamento di costante sospetto e pregiudizio che ha caratterizzato i suoi rapporti con la dirigenza scolastica e con i colleghi, e che lo ha portato a presentare reiterate denunce in merito ad irregolarità e nefandezze che sono rimaste indimostrate; quanto emerso oggettivamente dal comportamento datoriale impone di escludere la fondatezza della domanda risarcitoria avanzata dal ricorrente.

In parziale deroga al criterio della soccombenza, tenuto conto che al giudizio si applica ancora il testo previgente dell'art. 92 c.p.c., deve essere pronunciata la compensazione delle spese di lite tra il ricorrente e l'amministrazione convenuta, ravvisandosi le gravi ragioni per compensare le spese nel comportamento processuale negligente tenuto dal MIUR nei giudizi d'impugnazione delle sanzioni disciplinari, che può aver indotto nel ricorrente la conferma di una supposta pretestuosità dei procedimenti disciplinari; quanto alle spese di lite sostenute dalla convenuta Conceti, dovrà farsene carico il ricorrente soccombente, nella misura liquidata in dispositivo sulla base dei parametri medi dello scaglione di riferimento.

**P.Q.M.**

Visto l'art. 429 c.p.c., definitivamente pronunciando, respinta ogni altra domanda, istanza, eccezione e deduzione:

- rigetta il ricorso;
- compensa le spese di lite tra il ricorrente ed il convenuto MIUR;
- condanna parte ricorrente a rifondere alla convenuta Conceti Troni Alma le spese di lite, liquidate in complessivi € 10.206,00, oltre rimborso spese generali 15%, CPA e IVA come per legge.

Motivazione entro 60 giorni.

Così deciso in Torino, il 14/04/2016

Il Giudice  
dr.ssa Lucia Mancinelli